

NOMOS

Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



GIULIO DI DONATO*

DALLO «STATO LIBERALE DI DIRITTO» ALLO «STATO SOCIALE DI DIRITTO»: LA SFIDA TEORICA E POLITICA DI HERMANN HELLER**

Abstract [It]: Questo contributo ripercorrerà l'itinerario teorico e politico di Hermann Heller, soffermandosi sui principali snodi del suo pensiero. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti caratterizzati da maggiore originalità e attualità, così da delineare il ritratto di una figura cruciale, tanto nel suo tempo quanto nel nostro.

Abstract [En]: This contribution will retrace the theoretical and political trajectory of Hermann Heller, focusing on the principal turning points in his thought. Particular attention will be devoted to the aspects marked by greater originality and contemporary relevance, so as to outline the portrait of a figure who is crucial both in his own time and in ours.

Parole chiave: Sovranità, Stato e diritto, Democrazia sociale, Unità e pluralismo, Socialismo e nazione.

Keywords: Sovereignty, State and law, Social democracy, Unity and pluralism, Socialism and nation.

SOMMARIO: 1. La crisi di Weimar e il problema della sovranità. – 2. Stato e diritto: un rapporto dialettico. – 3. Pluralismo e omogeneità sociale. – 4. Socialismo e questione nazionale. – 5. Conclusioni.

* Assegnista di ricerca in Storia delle Istituzioni Politiche – Università di Macerata.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. La crisi di Weimar e il problema della sovranità

La riflessione di Hermann Heller si colloca all'interno di quello che viene definito il «laboratorio di Weimar»¹, vale a dire la comunità di studiosi che, nella Germania del primo dopoguerra, offrì un contributo fondamentale alla rielaborazione delle principali categorie della scienza giuspubblicistica. Con tutta probabilità furono proprio le vicende sociali e politiche che caratterizzarono l'esperienza weimariana-tanto suggestiva quanto contraddittoria e drammatica, e sotto molti aspetti «paradigmatica»²-a favorire lo sviluppo di un dibattito giusfilosofico particolarmente ricco e vivace, che coinvolse figure come Schmitt, Smend, Radbruch, Leibholz, Kelsen e lo stesso Heller. Un dibattito che qui interessa nella misura in cui si concentrava sul problema della sovranità e dell'integrazione sociale e politica, e, di conseguenza, sul rapporto tra unità e pluralismo, senza trascurare una riflessione sulla relazione tra legalità e legittimità. Tutte questioni da inscrivere nel più ampio passaggio dallo «Stato monoclasse» dei ceti di proprietà e di cultura allo «Stato pluriclasse» post-liberale, chiamato a rispondere all'irruzione delle masse popolari sulla scena pubblica mediante la loro inclusione nei circuiti istituzionali per il tramite dei grandi partiti organizzati e attraverso incisive politiche sociali.

Non potendo, in questa sede, ripercorrere in modo estensivo i caratteri e le contraddizioni di un'esperienza così complessa e articolata, ci limitiamo a sottolineare la tendenza, a lungo invalsa, a semplificare il dibattito giuridico-filosofico in questione, schiacciandolo sulla *summa divisio* tra le posizioni di Hans Kelsen e quelle di Carl Schmitt. Ciò ha comportato la riduzione del confronto teorico attorno alla dicotomia normativismo-decisionismo e la conseguente messa in ombra delle posizioni meno allineate a questi due filoni dominanti. È il caso, ad esempio, dell'elaborazione teorica e politica di Hermann Heller (Teschen, 17 luglio 1891-Madrid, 5 novembre 1933), figura tuttora quasi sconosciuta al di fuori degli ambienti accademici. Eppure egli può essere considerato «una delle più interessanti e suggestive» personalità di quegli anni, sia per «l'indipendenza di pensiero» che per «l'apertura verso i problemi più vivi del proprio tempo e per la capacità non comune di intenderli e di penetrarli»³. Tra questi, certamente, il problema dei presupposti politici, prepolitici e metapolitici dello Stato costituzionale di diritto.

Se Heller può essere considerato, in definitiva, il «terzo uomo» della scienza giuridica weimariana, accanto ai duellanti Kelsen e Schmitt, la sua posizione intermedia non è però quella di un semplice mediatore: egli propone infatti una prospettiva autonoma e originale.

Brevi note biografiche, che saranno riprese anche in seguito, risultano ora necessarie. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco, su posizioni eterodosse e riformiste⁴, Heller fu costretto all'esilio con l'avvento del nazismo. Prima di questo doloroso epilogo

¹ Il riferimento è all'esperienza costituzionale sviluppatasi in Germania nel breve arco di tempo compreso fra la proclamazione della Repubblica dopo il crollo del secondo Reich nel 1918 e l'avvento di Hitler al potere nel 1933.

² Sulla lettura della vicenda costituzionale weimariana come «paradigma» e «esperienza», cfr. P. RIDOLA, *La Costituzione della Repubblica di Weimar come "esperienza" e come "paradigma"*, «Rivista AIC», 2 (2014), pp. 1–27.

³ R. TREVES, *La dottrina dello Stato di Hermann Heller*, in *Libertà politica e verità*, Ivrea, Edizioni di Comunità, 1962, p. 127.

⁴ M. LA TORRE, *La crisi del Novecento. Giuristi e filosofi nel crepuscolo di Weimar*, Dedalo, Bari, 2006, p. 58.

ottenne la libera docenza in Filosofia del diritto e in Dottrina dello Stato, con una dissertazione su Hegel considerata «una delle più importanti riflessioni di filosofia politica degli anni Venti in Germania»⁵. Parallelamente intraprese la carriera accademica come docente nelle Università di Kiel, Lipsia, Berlino e Francoforte.

La sua analisi critica della filosofia hegeliana, certamente originale, non è tuttavia esente da limiti e forzature⁶. Dal punto di vista helleriano, Hegel diventa il profeta della moderna concezione dello «Stato come nient'altro che potenza, potenza e ancora una volta potenza»⁷; la stessa idea di nazione, anziché elevarsi come «puro ideale etico ed estetico», come fattore di civiltà privo di «intenti di dominio»⁸, verrebbe assorbita in Hegel nelle logiche della potenza statale. «Nessun ponte-scivola Heller-sembra condurre dal popolo dei poeti e dei pensatori al popolo di “sangue e ferro”. Eppure, questo ponte esiste. Sì, l'ideologia dello Stato nazionale di potenza è figlia stessa della filosofia idealista e nessun altro che Hegel ne è il padre»⁹.

Per quanto discutibile sotto vari aspetti, questa lettura di Hegel costituiva la base per sottoporre a critica le punte estreme del normativismo e del decisionismo, dalle quali derivava, secondo Heller, un'interpretazione inadeguata della correlazione dialettica tra norma e decisione¹⁰. Era quindi necessario partire dal pensiero hegeliano, poiché in esso si trovava la sorgente da cui erano sgorgati «la maggior parte dei moderni concetti fondamentali sullo Stato e sulla società»¹¹.

Come è stato osservato, la ripresa helleriana di Hegel avviene innanzitutto sotto il segno del recupero della «connessione tra *ethos* e artificialismo moderno, decisione e integrazione, bisogni sociali e simboli politici, autonomia della società (immanenza) e plusvalore della politica (trascendenza)»¹²; nonché del rapporto tra corpo fisico e corpo mistico della sovranità come co-matrici della continuità del corpo politico. Ma tale rimando alla filosofia hegeliana incrocia anche la «nozione complessa di “Stato politico”, basato su una sovranità che ha matrici risalenti ma che almeno concettualmente ha risentito della transizione postrivoluzionaria francese»¹³.

A partire da tali premesse, è possibile valorizzare l'eccedenza della dimensione politico-statale senza tuttavia ipostatizzarla o assolutizzarla, così da difenderla da una sua «radicale funzionalizzazione, che rischia di eliminare la coscienza della necessità dell'elemento decidente, della sua soggettività incarnata, e di una sfera indisponibile che sorregga la legittimità dello Stato, che deve sì articolarsi nella “membratura” (*Gliederung*) costituzionale

⁵ U. POMARICI, *Oltre il positivismo giuridico. Hermann Heller e il dibattito sulla Costituzione weimariana*, Modena, Prismi, 1989, p. 9.

⁶ A. MERLINO, *Hermann Heller tra Kelsen e Schmitt*, in «Costituzionalismo.it», 2021, n. 1, pp. 74-88 (spec. 79-80).

⁷ H. HELLER, *Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania. Un contributo alla storia dello spirito pubblico*, a cura di A. Merlino e con una prefazione di C. Amirante, Foligno, Il Formichiere, 2021, p. 38.

⁸ *Ivi*, p. 39.

⁹ *Ivi*, p. 37.

¹⁰ A. MERLINO, *Hermann Heller tra Kelsen e Schmitt*, cit., pp. 80-81.

¹¹ C. AMIRANTE, *Prefazione*, in H. Heller, *Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania*, cit., pp. 7-8.

¹² G. PRETEROSSO, *Ripartire dalla dottrina dello Stato: il lascito neohegeliano di Heller*, in *Il popolo sovrano. Unità e conflitto nella teoria democratica di Hermann Heller*, a cura di S. Lagi e U. Pomarici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 187.

¹³ *Ibidem*.

della società, ma non può sciogliersi in esse, perché significherebbe annullarsi, cioè perdere il plusvalore del “politico”, la cui presenza anche «simbolico-performativa non può essere annichilita»¹⁴.

Si tratta invece di scommettere sulla «compresenza di società civile, pensata per la prima volta da Hegel come sfera pubblica autonoma, e Stato sovrano sovraordinato che consente di incapsulare la sfera socio-economica nello Stato»¹⁵. Poiché l’obiettivo, secondo una possibile linea comune a Hegel e Heller, è una ricomposizione tra autorità istituzionale e articolazioni sociali, che mantenga ferma la distinzione tra Stato e società, preservando il plusvalore politico del primo, il quale può però esplicitarsi, nel mondo moderno, solo su una società ormai autonomizzata¹⁶. Si tratta di una sfida ancora attuale: coltivare una qualche forma di trascendenza del “politico”, seppur di un «politico incubato nel sociale», e, al contempo, valorizzare la libertà soggettiva, alimentando le risorse istituzionali e spirituali necessarie a realizzare tale progetto¹⁷.

Si può allora sostenere che Heller, seguendo in ciò Hegel, offra una risposta positiva alla questione se la nozione di eticità, da declinare in termini compatibili con il pluralismo e con il «diritto dell’individualità», mantenga la propria validità in relazione alla configurazione dello Stato moderno. Questa conclusione passa per una comprensione più profonda di ciò che è alla base del rapporto tra società e individuo: «il legame collettivo, che implica una certa omogeneità per la prima, e la soggettività, che si libera determinandosi in una dialettica con il potere, per il secondo»¹⁸. In tal modo emergono e vengono valorizzati i due poli di una medesima matrice (certamente anche cristiana): lo spirito comunitario e il senso dell’unicità e del valore infinito della dignità ogni singola persona.

Tornando al lavoro giovanile su Hegel, in esso viene ricostruita «la genealogia dell’idea di *Machtstaat* così come si sviluppa nella storia culturale tedesca dall’epoca pre-hegeliana, dai “furori” proto-romantici fino al trionfo bismarckiano e alla sua teorizzazione nel pensiero politico». Il cardine dell’analisi resta tuttavia la «filosofia hegeliana del potere e l’idea di sovranità statale che da essa emerge, centro di interesse che Heller manterrà lungo il corso di tutta la sua opera»¹⁹. A partire da questo nucleo teorico, Heller elabora le sue critiche più severe al normativismo di Kelsen e alla sua «dottrina dello Stato» «senza Stato»²⁰ (che, dietro la pretesa neutralità della forma, cela l’immediatezza del fatto imposto dai detentori del potere costituito²¹), volta a «desostanzializzare»²² i concetti di Stato, popolo e sovranità; una dottrina che, con la rimozione del concetto di sovranità, ha negato «il problema del rapporto fra individualità e norma», poiché «ogni persona è soltanto la personificazione fittizia di un

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ivi*, pp. 196-198.

¹⁸ *Ivi*, p. 195.

¹⁹ C. AMIRANTE, *Prefazione*, in H. HELLER, *Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania*, cit., pp. 7-8.

²⁰ H. HELLER, *La crisi della dottrina dello Stato*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, a cura di P. Pasquino, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 46 e 51-53.

²¹ A. MERLINO, *Hermann Heller tra Kelsen e Schmitt*, cit., p. 83.

²² H. HELLER, *La crisi della dottrina dello Stato*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 48.

ordinamento normativo»²³, elidendo così la questione di quale sia il soggetto concreto, reale che esercita il potere sovrano, e privando il principio dello Stato di diritto di ogni «*pathos* storico-dialettico», riducendolo a una mera tecnicità giuridica²⁴.

La sovranità richiede pertanto un soggetto, come è per Schmitt; ma, a differenza di quest'ultimo, tale soggetto, nella visione helleriana, opera entro un quadro pluralista, sostenuto da un certo ordine normativo. Si colloca, cioè, all'interno della realtà sociale dello "Stato pluriclasse", che per Heller rappresenta un dato ormai acquisito, più che una minaccia, nonostante le insidie che la frammentazione sociale può rappresentare per l'unità politica²⁵.

Del resto, la crisi della democrazia weimariana andava ricondotta per Heller proprio a «una errata concezione della sovranità e dello Stato [...] che aveva rimosso il significato sostanziale di sovranità, privandola di un "soggetto e di una patria", e così facendo aveva finito anche per nascondere una questione altresì centrale, che riguardava le fondamenta stesse dell'organizzazione statale»²⁶. Da qui la tesi dell'insopprimibilità degli Stati sovrani, fondata sul riconoscimento del dato della pluralità delle unità sovrane di volontà, quale principio-base inaggirabile del diritto internazionale, la cui fonte risiede nella «volontà comune di alcuni o molti Stati che si traduca in un'unità di volontà mediante un accordo dei voleri»²⁷. Tale accordo deve però basarsi su determinate presupposti: infatti, commenta Heller, «il diritto internazionale come tutto il diritto è il prodotto di una comunità di cultura e di interessi, che nessun uomo di Stato può produrre artificialmente [...]. Dall'intensità di questa comunità dipende se essa raggiunga l'oggettivazione di principi etico-giuridici e se questi si rivelino sufficientemente efficaci al punto di essere positivizzati come principi del diritto internazionale attraverso atti di volontà degli Stati, e infine dipende dal radicamento maggiore o minore di questi principi nella coscienza della comunità se essi, così come le norme giuridiche, siano in grado di produrre quegli atti di volontà che allontanano la seducente possibilità di decisioni sovrane prese con la forza e di una determinazione del diritto posto mediante una violazione del diritto, rinunciando così [...] ad assoggettarsi al diritto stesso»²⁸.

²³ H. HELLER, *La sovranità. Contributo alla teoria del diritto dello Stato e del diritto internazionale*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., pp. 79-80.

²⁴ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, p. 143.

²⁵ Alla luce di queste premesse, si può comprendere meglio il modo in cui Heller affronta il problema della rappresentanza, che egli intende liberare «dalla polarizzazione troppo astratta tra identità e rappresentazione per ricondurlo alla realtà sociale ed alla concretezza storica dei conflitti sociali. Mentre infatti nei regimi autocratici la rappresentanza si presenta come un attributo della sovranità svincolato da limiti di natura giuridica nei confronti dei governati, l'affermazione della sovranità popolare ha trasformato decisamente la rappresentanza in una "magistratura"». La ricostruzione helleriana della rappresentanza «muove pertanto dalla considerazione della realtà sociale, ed il principio di maggioranza e quello rappresentativo sono gli strumenti della "*Willensvereinigung*" che costituisce il sostrato dello stato, gli strumenti per mezzo dei quali il popolo come unità si afferma sul popolo come molteplicità e diviene così soggetto della sovranità» (P. Ridola, *Stato e Costituzione in Germania*, cit., p. 72).

²⁶ S. LAGI, *Unità e pluralità nella democrazia weimariana. Hermann Heller e l'omogeneità sociale*, in «Il pensiero politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali», 2019, n. 2, pp. 223-239 (p. 229).

²⁷ H. HELLER, *Die Souveränität*, in *Gesammelte Schriften. Recht, Staat, Macht*, Zweiter Band, Leiden, 1971, p. 120; cit. in G. GOZZI, *Hermann Heller: diritti, democrazia e crisi dello Stato*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 109-110.

²⁸ *Ibidem*.

Abbiamo accennato alle critiche a Kelsen. Veniamo ora al rapporto con il decisionismo schmittiano, contestato da Heller soprattutto per i suoi risvolti plebiscitari, autoritari e anti-pluralisti. Pur riconoscendo la validità di alcune critiche di Carl Schmitt alla “scomparsa” della sovranità nel pensiero kelseniano, Heller se ne distanzia per traghettare «quella lezione di politicità del diritto sul terreno dello Stato sociale democratico, cioè immettendo il tema schmittiano della decisione in tutt’altro contesto, quello pluralista e lavorista», cercando quindi «l’aggancio tra società e Stato su basi democratico-sociali, per aprire alla società e ai suoi conflitti, senza perdere il filo di una politica non schiacciata sui particolarismi e capace di riprodurre dal basso l’unità statale»²⁹. Il tentativo, si può dire, è quello di rispondere alla domanda di decisione e alle questioni simbolico-identitarie in modo democratico-pluralista, facendo però i conti fino in fondo con le passioni politiche collettive, con il loro fondo opaco che non può essere rimosso ma, per quanto possibile, riconosciuto, elaborato e addomesticato³⁰.

Nel saggio sulla sovranità³¹, Heller si affida alla lettura di Jean Bodin per criticare l’impianto ideologico del decisionismo. L’interpretazione di Bodin gli serve infatti per precisare meglio la sua concezione di sovranità. Il riferimento è ai *Sei libri dello Stato* (*Six livres de la République*, 1576), all’interno dei quali, mette in evidenza Heller, non si trova alcuna idea di potere sovrano illimitato. Al contrario, Bodin afferma che tutti «i principi della terra» sono soggetti alle «leggi naturali e divine», così come alle «leggi fondamentali» di tipo consuetudinario (ad esempio la legge salica o quella sull’inalienabilità del territorio francese): leggi del regno sulle quali si fonda e poggia la potestà del sovrano. Proprio questo aspetto della filosofia politica di Jean Bodin esercita la massima influenza sul pensiero di Heller e sulla sua teoria della sovranità intesa come rapporto dialettico fra oggettività del diritto positivo e soggettività del principio di autorità³²: una teoria che «da un lato vincola il sovrano (Stato-autorità) al rispetto della costituzione che lo fonda e, dall’altro, ne predica l’assolutezza e, quindi, l’unità e l’illimitatezza (almeno nei confronti del diritto positivo, cioè nei confronti del diritto che lo Stato stesso pone)»³³. In questo senso «va intesa la famosa frase di Heller, secondo il quale il sovrano, pur sottoposto al diritto (principi etico-giuridici), produce diritto (legge) anche *contra legem*, cioè contro il diritto positivo»³⁴.

Ma il «merito imperituro di Bodin» consiste per Heller soprattutto «nell’aver considerato per primo l’individualità dello Stato in relazione alle condizioni geografiche e climatiche, nell’aver tenuto conto della specificità delle situazioni geopolitiche, antropologiche e storiche e nell’aver sottoposto, nonostante ciò, l’individualità dello Stato a dei principi giuridici superiori»³⁵. Com’è noto, queste osservazioni relative all’impatto del clima sullo

²⁹ G. PRETEROSSÌ, *Ripartire dalla dottrina dello Stato: il lascito neobegeliano di Heller*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 182.

³⁰ *Ivi*, pp. 184-185.

³¹ H. HELLER, *La sovranità*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit.

³² S. LAGI, *Hermann Heller e i presupposti dello Stato democratico*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 130.

³³ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 139.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ H. HELLER, *La sovranità*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 73. Il riferimento è al quinto dei *Six livres de la république* (1576), opera pubblicata prima in lingua francese e poi, in edizione riveduta, in latino con il titolo *De republica libri sex* (1586). Qui Bodin formula una teoria dei climi che ovviamente risente delle limitate conoscenze scientifiche del tempo.

spirito dei popoli, da cui tuttavia non discende un determinismo immediato, già si rinvennero in Tacito e saranno, in epoca successiva a Bodin, ulteriormente sviluppate da Montesquieu.

Tornando al rapporto con i due filoni del normativismo e del decisionismo, Heller concorda con Kelsen nel ritenere che l'ordinamento giuridico sia un sistema dotato di autonomia e oggettività. Allo stesso tempo, però, conviene con Schmitt che il problema centrale della sovranità debba essere inquadrato nelle categorie di decisione e autorità, pur rifiutando di ridurlo al solo caso estremo dello stato d'eccezione. Nel pensiero helleriano, la sovranità è dunque indagata nel contesto della normale vita istituzionale dello Stato di diritto: sovrano è pertanto colui che decide tanto nella situazione "normale" quanto in quella "eccezionale", sempre in armonia con la costituzione³⁶.

Il decisionismo di Heller, in sintesi, non è decisionismo "assoluto", ma "relativo". Lo stesso vale per la sovranità, concepita sì come una posizione unitaria di dominio, ma comunque sottoposta alla costituzione: una sovranità istituita e disciplinata, seppur a maglie larghe, dalla cosiddetta costituzione "materiale"³⁷, di cui si dirà meglio più avanti.

Oltretutto, diversamente dal decisionismo del primo tipo, in Heller il carattere prescrittivo e autoritativo della decisione sovrana poggia su un sostrato etico-valoriale e, quindi, non è cieco: «L'autoformazione di un'associazione sociale e politica fondata sulla volontà ha sempre a suo presupposto, in un certo grado, l'istanza aggregante»³⁸. D'altronde, una «costituzione necessita, per essere tale-ossia più che un semplice rapporto di supremazia fattuale del tutto labile-e per valere dunque come ordinamento conforme al diritto, di una legittimazione sulla base di principi etici del diritto»³⁹. Questi ultimi si collocano alla base delle norme giuridiche positive, conferendo «forza etica di obbligazione ai principi giuridici positivi»⁴⁰. In quest'ottica, il sovrano, che è legittimato soltanto dal basso, non è affatto il *dominus* e il legislatore assoluto: restano, infatti, fuori dalla sua portata proprio le norme "etico-giuridiche" nelle quali si sostanzia la costituzione "materiale"⁴¹. Ciò, tuttavia, non significa espungere dall'orizzonte della *Staatslehre* la componente volontaristica e decisionale⁴²: la democrazia stessa, del resto, non si lascia concepire «come superamento o estinzione dell'autorità e del comando»⁴³, né degli atti sovrani.

In sostanza, Heller elabora «una concezione della sovranità *sostanziale*, collegando la positività del diritto all'esistenza di una volontà sovrana, concreta, politica, umana e, al

³⁶ Scrive Heller: sovrano è «chi ha deciso sullo stato normale per mezzo della costituzione scritta o non scritta, e poiché la mantiene sempre in vigore, continua a decidere sempre di nuovo. E solo chi decide dello stato normale conformemente alla costituzione ha il diritto di decidere anche dello stato d'eccezione eventualmente *contra legem* [...] Se si volessero ipotizzare due unità di decisione indipendenti, di cui una decisione dello stato di eccezione e l'altra di quello normale, si giungerebbe ad ipotizzare due sovrani nel medesimo stato» (H. Heller, *La sovranità*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit. p. 176).

³⁷ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 173.

³⁸ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 155.

³⁹ *Ivi*, p. 409.

⁴⁰ W. E. BÖCKENFÖRDE, *Il potere costituzionale del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale*, in *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 139-140.

⁴¹ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 173.

⁴² G. BISOGNI, *Weimar e l'unità politica e giuridica dello Stato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 107.

⁴³ P. PASQUINO, *Introduzione*, in H. HELLER, *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 6.

contempo, all'esistenza di un ambito culturale determinato e, quindi, a determinati "principi giuridici" che in esso trovavano espressione»⁴⁴. Dal suo punto di vista, «la norma giuridica "positivizzava" i "principi etici giuridici" di una comunità per mezzo di "atti umani di volontà"» che presuppongono l'esistenza dello Stato, perché un'autorità e una decisione ultima sono ineliminabili⁴⁵. Il diritto oggettivo trova dunque il suo fondamento «da un lato nell'idealità dei principi giuridici dall'altro nella fattualità sociale di un'unità di volontà che decide in ultima istanza e positivizza la norma giuridica, cioè la traspone dal regno delle possibilità giuridiche limitate solo da quei principi, peraltro innumerevoli, in quello della realtà singolare del diritto»⁴⁶.

Come è stato fatto notare, l'impresa helleriana è in generale quella di «pensare la sovranità dentro l'ordine giuridico, come quell'unità di azione e decisione che si costruisce *socialmente* nell'azione collettiva, nella pluralità attraversata da conflitti che la sovranità deve mostrarsi capace di mettere in parola, organizzare, rendere 'non mortali'»⁴⁷. Egli è inoltre «l'unico giurista del suo tempo il quale quantomeno intuisce che il senso profondo dello "Stato costituzionale" e del "costituzionalismo" è quello di prefigurare un potere sovrano, non già superiore al diritto, ma basato su norme giuridiche e limitato da queste. A tale risultato Heller è potuto arrivare proprio perché, accanto al diritto promanante dallo Stato, da lui definito diritto "positivo", concepisce anche un diritto proveniente dalla società, un diritto avente un contenuto essenzialmente "etico" (*sittlicher*), ma pur sempre diritto»⁴⁸.

Siamo quindi giunti al rapporto tra legalità e legittimità. Per Heller, la legittimità del potere politico riposa sulla convinzione diffusa che esso sia orientato a perseguire *principi di giustizia* condivisi, o meglio ciò che le persone, in un determinato momento storico, ritengono giusto. Ne consegue che, senza tener conto dei «principi giuridici etici», non si può predicare la validità del diritto, perché «solo un giudizio sulla conformità a criteri di giustizia del diritto garantito può decidere se l'autorità socialmente legittimata non si limiti a servire la normale certezza del diritto, ma tenga in piedi un ordine ingiusto per amore dell'ordine»⁴⁹. Questi principi di giustizia, definiti da Heller principi etico-giuridici⁵⁰, sono il cuore della costituzione, quale cornice giuridica eticamente orientata, volta a giustificare e a legittimare il potere sovrano dello Stato, fissandone il fondamento di validità e i limiti di esercizio. Alla luce di tali considerazioni, Heller è stato definito il teorico del doppio concetto di costituzione: l'una "positiva", imputata allo Stato in quanto detentore del potere sovrano e attratta nell'orbita della "legalità"; l'altra "materiale" o "sociale", di natura "metapositiva", "metastatale", depositaria della "legittimità", che prevale sulla prima.

⁴⁴ S. LAGI, *Unità e pluralità nella democrazia weimariana*, cit., p. 230.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ H. HELLER, *La sovranità*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 113.

⁴⁷ U. POMARICI, *La sovranità come costruzione e come relazione*, in *Il popolo sovrano. Unità e conflitto nella teoria democratica di Hermann Heller*, cit., p. 57.

⁴⁸ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 137.

⁴⁹ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 337.

⁵⁰ «A dire il vero, Heller distingue questi ultimi "principi" in due sottocategorie: i principi di contenuto "etico" e quelli "logici", intendendo con questi ultimi i principi derivanti dalla stessa idea di "diritto", che, in quanto tali, sarebbero "a priori", e perciò universali ed eterni» (A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., pp. 160-161).

Questa seconda emerge dall'*ethos* collettivo di una comunità politica vivente e di una cultura storica concreta, e consiste appunto nei principi etico-giuridici, la cui matrice è insieme storico-culturale e giuridica, radicata in una prassi sociale costante di natura etica⁵¹.

Dal punto di vista di Heller, la costituzione, in generale, può essere definita come la «forma e struttura di una situazione politica reale in continuo rinnovamento attraverso gli atti della volontà umana»⁵². Tale definizione contiene sia una dimensione dinamica che una statica: sebbene «i rapporti di forza effettivi (siano) in continuo movimento e mut[*i*]no ad ogni istante», e in ciò sta l'elemento dinamico, tuttavia «essi non costituiscono un caos»⁵³, perché hanno una “forma” che, pur consentendo il rinnovamento costante, ne preserva l'unità e l'identità nel tempo⁵⁴. Per questo motivo la costituzione assume «una forma aperta, dentro cui passa la vita: vita in forma e forma della vita»⁵⁵. E «come nella melodia trasposta non è restato nulla della somma degli elementi e tuttavia la melodia viene riconosciuta identica, così la costituzione viene riconosciuta come un'unità indistinguibile nel succedersi e nel coesistere di coloro che vi concorrono di volta in volta»⁵⁶.

Secondo la prospettiva helleriana, la costituzione reale/materiale, come «totalità storica concreta», non è quindi una datità inerte, ma una realtà in divenire, un processo dinamico che continuamente riproduce e modifica sé stesso⁵⁷. Anche quando una costituzione giuridica/formale è posta, la sua dimensione materiale continua ad agire e ad operare, ma non necessariamente i mutamenti interni ad essa impattano direttamente sulla costituzione formale, che può rimanere intatta pur incorporando nuovi significati⁵⁸. Ciò che è certo è che tra costituzione giuridica/formale e costituzione reale/materiale c'è un nesso stretto, essendo due lati (formale e materiale) di un fenomeno unitario. Ne deriva che normalità e normatività, dimensione dinamica e statica, essere e dover essere non possono essere disgiunti, se non a livello concettuale⁵⁹. Difatti la costituzione è a un tempo «condizione politica dell'esistenza, forma e ordinamento concreto», ma è pure una «realtà strutturata da norme», «una realtà normativa»⁶⁰. In essa si fondono necessariamente l'elemento politico-sociale e l'elemento giuridico. Di conseguenza, «il movimento vitale della realtà politica nazionale incide sulla strutturazione normativa ma, a sua volta, si svolge dentro le coordinate definite dal disegno costituzionale formale e dall'ordinamento giuridico complessivo»⁶¹.

Insomma, in Heller tutto è intrecciato dialetticamente: oggettività strutturale e formale da un lato, soggettività assiologica e decisionale dall'altro. In questo modo la realtà sociale

⁵¹ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., pp. 158-165.

⁵² H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 383.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ O. CHESSA *Costituzione materiale come totalità storica concreta delle cause delle costituzioni*, in «Politica & Società», 2/2025, pp. 145-148.

⁵⁵ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 384.

⁵⁶ *Ivi*, p. 388.

⁵⁷ O. CHESSA *Costituzione materiale come totalità storica concreta delle cause delle costituzioni*, cit., p. 147.

⁵⁸ *Ivi*, p. 148.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 385.

⁶¹ O. Chessa *Costituzione materiale come totalità storica concreta delle cause delle costituzioni*, cit., p. 148.

viene indagata nella sua interconnessione con la politica, il diritto e l'etica, e viene ristabilito «un rapporto fra sovranità e norma»⁶².

La “scommessa” helleriana è dunque quella di tenere in rapporto dialettico fatto e norma/valore, forma e vita, volontà sovrana e norma, legalità e legittimità⁶³, essere e dover essere, dimensione sociale e dimensione normativa, normalità e normatività⁶⁴. Nella sua concezione, le forme giuridiche si compiono insieme agli atti storici che ne realizzano il senso, in quanto espressione di reali processi sociali, di una determinata comunità vivente e di una specifica cultura storica. Ma tali forme e atti non devono limitarsi a essere la riproduzione speculare dell'esistente: al contrario, devono possedere un carattere “creativo-spirituale”⁶⁵.

In opposizione ai tentativi di “de-sostanzializzazione”, “de-socializzazione” e “de-storicizzazione” dei fenomeni giuridici e istituzionali, Heller ritiene che la scienza giuridica, come scienza della realtà, non possa restare indifferente al «frastuono della storia», ma debba porsi come «sapere volto a comprendere l'unità dialettica tra il “senso” e l’”atto di volontà”, tra il significato giuridico e la realtà sociale, tra la “forma” e la “materia”»⁶⁶.

Di qui la necessità di riformulare una dottrina dello Stato e della sovranità che riporti al centro il rapporto tra diritto e politica, tra diritto e società; un rapporto che denuncia Heller una parte della giuspubblicistica tedesca del secolo passato ha cercato in ogni modo di neutralizzare, separando il diritto dalla società e dalla politica e, al contempo, occultando il concetto di sovranità quale istanza di comando e potere di decisione. Perché il dato da cui muovere è che i processi di integrazione hanno bisogno di decisione e che l'indirizzo politico non può limitarsi a riflettere l'ordine esistente, ma deve in qualche modo riprodurlo, garantirlo, assumendo il “politico” anche nei suoi tratti sfidanti, per governarlo e non rimuoverlo⁶⁷.

Tornando a Weimar, questa impostazione non portava Heller ad aderire alla diagnosi che collegava esclusivamente l'instabilità del sistema weimariano al problema della «dissoluzione policratica» della sovranità (cui porre rimedio affidandosi passivamente a un'autorità carismatica). Al contrario, egli riteneva che gli elementi di compromesso insiti nell'architettura costituzionale di Weimar andassero valorizzati. Così come occorreva promuovere e consolidare il nucleo di diritti sociali e di codecisione della classe operaia, introdotto in quel frangente storico, grazie al quale si poteva trasformare lo «Stato di diritto liberale», sempre più ridotto a paravento legale del dominio di una classe sociale su un'altra, in uno «Stato di diritto sociale». Quest'ultimo, nelle intenzioni di Heller, avrebbe dovuto accogliere le istanze di partecipazione effettiva e di giustizia sociale provenienti dal movimento operaio organizzato, estendendo i principi di eguaglianza e libertà dal cielo del diritto e della politica al terreno sociale ed economico. In questa prospettiva, la vera

⁶² B. DE GIOVANNI, *Alle origini della democrazia di massa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 369.

⁶³ U. POMARICI, *La sovranità come costruzione e come relazione*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 25 e ss.

⁶⁴ Del resto, «un dover essere sociale [...] che non avesse, alcun rapporto con un essere sociale cui dare forma, non sarebbe affatto un dover essere» (H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 286).

⁶⁵ G. GOZZI, *Hermann Heller: diritti, democrazia e crisi dello Stato*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 109-110.

⁶⁶ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, p. 125.

⁶⁷ G. PRETEROSSO, *Ripartire dalla dottrina dello Stato: il lascito neobegeliano di Heller*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 183-205.

minaccia per lo Stato di diritto non era, agli occhi di Heller, l'eccessiva diffusione del potere, bensì lo strapotere economico dei privati, in grado di sovvertire o eludere le logiche della sovranità democratica.

Il modello a cui guardare era insomma una sorta di sovranità intessuta di compromessi e mediazioni, connotata in termini sociali e supportata dal protagonismo dei corpi intermedi, alla cui base ci fosse la decisione delle forze sociali e politiche prevalenti di salvaguardare il compromesso socialdemocratico come forma di sviluppo e di riequilibrio del conflitto. Ma, come è stato osservato, non fu il compromesso, bensì l'impossibilità di pervenire a un compromesso a segnare la crisi finale della Repubblica tedesca nata con la Costituzione di Weimar⁶⁸.

Alla luce di ciò, si comprende perché Heller valorizzasse la novità di Weimar e, al tempo stesso, riconoscesse che, affinché l'equilibrio instabile degli Stati democratici pluriclasse potesse resistere ai tentativi di nazionalizzazione passiva delle masse e di mobilitazione totale in chiave militare, fossero necessarie adeguate risorse politiche e materiali. Queste ultime richiedevano una situazione di relativa omogeneità sociale, da perseguire attraverso politiche di integrazione lavoristiche, che ponessero i diritti sociali al centro. Ma occorre anche risorse simboliche, spirituali, capaci di dare senso e riconoscimento ai vincoli legali: serve cioè un contenuto che non si limiti alla sfera degli interessi, ma si fondi su un *idem sentire* solidale. Tale contenuto passa attraverso il riconoscimento del valore del concetto di nazione, l'importanza di un'omogeneità sociale compatibile con il pluralismo e la centralità del principio della sovranità legittimata dal basso, partecipata ma politicamente decidente⁶⁹.

2. Stato e diritto: un rapporto dialettico

Nel gennaio del 1933 Heller abbandona la Germania per approdare nella Spagna repubblicana e socialista, alla quale guardava con sentimenti di fiducia e speranza. Qui ottiene la cattedra di Scienze politiche all'Università di Madrid. Nel novembre dello stesso anno, però, muore improvvisamente per le conseguenze di un'affezione cardiaca contratta durante la Prima guerra mondiale. Così rimane incompiuta la sua opera maggiore, la *Staatslehre*, che viene pubblicata postuma l'anno successivo sotto la supervisione del suo allievo Gerhart Niemayer, seppur in una versione inevitabilmente priva di ordine e sistematicità. Nel 1988 ne fu pubblicata la versione italiana⁷⁰.

Al centro di quest'opera si trova la dottrina dello Stato, riflessione avviata già nella dissertazione hegeliana del 1921, dove Heller aveva valorizzato l'importanza dello Stato

⁶⁸ A. BOLAFFI, *Chi è Hermann Heller e perché si riparla di lui*, in «L'Unità», 18 novembre 1983.

⁶⁹ G. PRETEROSSO, *Ripartire dalla dottrina dello Stato: il lascito neobegeliano di Heller*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 204-205.

⁷⁰ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988. Nel 2024 è stata pubblicata una nuova edizione della *Dottrina dello Stato* per la collana dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, ancora a cura di Pomarici. Nel presente lavoro, come si è visto, sono state utilizzate sia l'edizione del 1988 sia quella più recente del 2024.

come istanza suprema della dimensione istituzionale, in controtendenza rispetto ad ampi settori del movimento socialista⁷¹: tutto questo pur riconoscendo alla tradizione marxista il merito di aver contrastato ogni tentativo di isolare lo Stato dalla realtà e materialità della vita sociale perché ogni «concezione dello Stato è legata agli oggetti e agli interessi delle lotte sociali»⁷².

Rispetto ai primi lavori, l'analisi non perde di originalità, al punto che qualcuno ha ritenuto che la «Dottrina dello Stato di Heller [...] offre un modello di rapporti tra cultura, stato e costituzione-atto che prefigura perfettamente la vicenda costituzionale del secondo dopoguerra»⁷³.

Passiamo dunque a evidenziare, in sintesi, alcuni aspetti dell'analisi helleriana. Lo Stato, per Heller, pur conservando certe costanti, non è qualcosa di statico, invariabile e indipendente, né può essere ricondotto a una sola determinata matrice, sia essa la classe, l'etnia o la volontà di potenza, ma va compreso nei diversi contesti di tempo e di luogo, per coglierlo nel suo divenire storico e nelle sue tendenze evolutive. Di qui le sue critiche a chi, come Gerber e Laband, ha inaugurato una «una scienza giuridica positivista, che prescinde sia dal substrato sociologico che da determinazioni etico-metafisiche»: «questo formalismo privo di sostanza e di legami verso l'altro e verso il basso viene infine elevato ad unico metodo giuridico scientifico della dottrina dello Stato»⁷⁴, trascurando così qualsiasi «problematica sociologica e teleologica»⁷⁵. Al contrario, per Heller, «ogni problema giuridico, nessun escluso, si radica in basso nella sociologia e in alto nella sfera etico-politica, e non soltanto è accessibile sia ad un'analisi causale che ad una normativa, ma anzi le richiede entrambe»⁷⁶. Pertanto non si tratta di pensare lo Stato da un «punto di vista posto al di sopra di esso», ma a partire dalle forze sociali che operano al suo interno⁷⁷. Da ciò discende, ancora una volta, la valorizzazione del legame reciprocamente costitutivo fra il diritto, la politica, l'etica e il sociale, così come la convinzione che l'artificialità del diritto moderno secolarizzato non riposa sul nulla della forma o della decisione, ma su «una sedimentazione contenutistica, di senso, che nel tempo mobilita sempre di più l'*ethos*»⁷⁸.

Nel contestare gli eccessi del formalismo, Heller non nega tuttavia la rilevanza del principio di legalità, incardinato sul “principio della libertà per mezzo della legge”, bensì soltanto «mettere in guardia dal rimuovere il problema della legittimità, dissolvendolo in quello della legalità». Per questo motivo egli crede che le stesse «norme, volte a porre freni al potere, e con esse l'intero ordinamento giuridico debbano poggiare su dei “principi di

⁷¹ U. POMARICI, *Postfazione*, in H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 192.

⁷² H. HELLER, *Die Krisis der Staatslehre*, in *Gesammelte Schriften. Recht, Staat, Macht*, Zweiter Band, Leiden, 1971, p. 29; cit. in G. Gozzi, *Hermann Heller: diritti, democrazia e crisi dello Stato*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 106.

⁷³ M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 315.

⁷⁴ H. HELLER, *La crisi della dottrina dello Stato*, in *La sovranità ed altri scritti di dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 35.

⁷⁵ *Ivi*, p. 37.

⁷⁶ H. HELLER, *La sovranità*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 94. A partire da queste premesse è stato di recente osservato è scaturita una teoria della Costituzione e della politica alimentata «aus dem Geiste der Soziologie» (M. HENKEL, *Hermann Hellers Theorie der Politik und des Staates*, Tübingen, 2012).

⁷⁷ P. RIDOLA, *Stato e Costituzione in Germania*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 69.

⁷⁸ G. PRETEROSSO, *Ripartire dalla dottrina dello Stato: il lascito neobegeliano di Heller*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 200.

legittimità” immanenti al corpo sociale che, a loro volta, necessitano di un soggetto concreto, lo Stato, per poter essere “positivizzati”⁷⁹.

Di particolare importanza sono comunque per Heller i presupposti originari alla base della concezione dello Stato di diritto, fondati sull’ideale della libertà come «autodeterminazione del popolo attraverso la legge»⁸⁰. Quest’ultima viene così concepita come «norma suprema» e «deliberazione autonoma della *volonté générale* che rappresenta i valori della comunità»⁸¹, e risulta pertanto dotata di una «maggiore validità materiale» rispetto ad altre disposizioni normative (come gli atti amministrativi e le sentenze). Tale centralità della legge può essere compresa appieno solo distaccandosi da un *legicentrismo* di stampo giuspositivista. Da salvaguardare è inoltre anche l’ideale dell’eguaglianza, inteso come «credenza che ogni individuo o gruppo autodeterminantesi sia nella migliore condizione possibile sul breve o lungo periodo per riconoscere e rappresentare in modo autonomo i proprio interessi»⁸².

In generale, sottolinea Heller, in uno «Stato fondato sulla sovranità popolare la presunzione parla a favore del potere legislativo popolare»⁸³. Coerentemente con questa impostazione, che colloca al centro del sistema il legislatore e la legge, egli si dichiara contrario a ogni forma di controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi, che dal suo punto di vista rischierebbe di trasformarsi in un controllo politico dei giudici sul legislatore e, di conseguenza, sulla rappresentanza popolare. D’altra parte, la costituzione è una dimensione “aperta” e le sue norme “positive” sono intese da Heller come leggi-cornice, come “proposizioni programmatiche”, cioè come norme finalistiche che il legislatore può riempire di significati e di contenuti nel modo ritenuto politicamente più opportuno. L’obiettivo è, in sostanza, quello di raccordare la costituzione “positiva” con quella “materiale”, recependone i contenuti mutevoli, lasciando al legislatore la discrezionalità di trasformare in norme vincolanti le disposizioni programmatiche, che di per sé rappresentano soltanto progetti di norme giuridiche⁸⁴. Pertanto, se la costituzione “materiale” (i principi etico-giuridici di giustizia) è sempre in rapporto dialettico con quella “formale”, spetta alle decisioni del legislatore il compito di realizzare di volta in volta la sintesi tra le due⁸⁵.

Ritornando al problema dello Stato, quanto, agli occhi di Heller, deve essere scongiurato è disconoscere l’autonomia e la specificità della dimensione statale: la sua funzione suprema di coordinamento e organizzazione è una leva fondamentale da utilizzare a fini di progresso sociale e spirituale diffuso. Ciò è in aperta contraddizione con quanti chiedevano-commentava polemicamente Heller – che «lo Stato abandon[asse] tutti gli interstizi che

⁷⁹ S. LAGI, *Hermann Heller e i presupposti dello Stato democratico*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 131-132.

⁸⁰ H. HELLER, *Osservazioni sulla problematica attuale della teoria dello Stato e del diritto*, in *La sovranità ed altri scritti di dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 326.

⁸¹ *Ivi*, p. 328.

⁸² *Ivi*, p. 327. Cit. in G. BISOGNI, *Non solo Staatslehre: il concetto giuridico di legge secondo Hermann Heller*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 77-80.

⁸³ H. HELLER, *Osservazioni sulla problematica attuale della teoria dello Stato e del diritto*, in *La sovranità ed altri scritti di dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 336.

⁸⁴ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., pp. 164-165.

⁸⁵ *Ivi*, p. 169.

t[eneva] occupati nella vita economica e si rend[esse] partecipe economicamente solo nella forma di uno “stato scaffale”, chiaramente delimitato e nettamente caratterizzato verso l'esterno»⁸⁶.

Pur avendo un ruolo specifico – quello di esercitare la sovranità come funzione unificante e istanza di comando, in quanto soggetto dotato di volontà, capace di imporre le proprie decisioni entro un determinato territorio abitato da un popolo attraversato da contrasti di varia natura, non solo economica – lo Stato-istituzione è tuttavia parte integrante della vita sociale e non detiene il monopolio esclusivo della politica, dovendo confrontarsi con la novità rappresentata dalla sua progressiva socializzazione. Questa premessa aiuta a comprendere perché Heller, di fronte alla conflittualità immanente nella società civile, non reagisca «affermando un più spiccato isolamento»⁸⁷ della statualità rispetto a quest'ultima, pur auspicando un rafforzamento della capacità ordinatrice dello Stato nei confronti della società stessa.

Per quanto riguarda l'essenza della politica, il suo carattere distintivo può essere individuato, nello schema helleriano, anche nel movimento dialettico che, dalla molteplicità, tende all'unità: nel processo cioè che produce e preserva l'unità della decisione su un determinato territorio a partire dalla pluralità di prassi e volontà che la compongono; nel rapporto tra la molteplicità socio-politica e l'unità organizzata dello Stato sovrano. Tra Stato e realtà sociale e politica si instaura, dunque, secondo Heller, una dualità dialettica, in virtù della quale la seconda non risulta mai del tutto assorbita nel primo, né completamente funzionale ad esso. Tuttavia, poiché la società moderna è una società statalmente organizzata, le organizzazioni sociali politicamente attive non possono, per perseguire i propri fini essenziali, prescindere dall'organizzazione unitaria del potere decisionale che costituisce lo Stato⁸⁸.

Guardando più nello specifico alla natura dello Stato, esso, in quanto formazione storica reale, ossia «unità organizzata di decisione e azione sovrana» appartenente alla dimensione della storicità, «non farebbe parte, né del mondo della natura, né di quello dello spirito e dell'idea, ma apparterrebbe invece al mondo della cultura, cioè a quel mondo in cui i fenomeni della natura vengono trasformati dall'attività umana e vengono da questa stessa attività indirizzati a determinati ideali e rivolti alla realizzazione di determinati valori spirituali»⁸⁹.

Lo stesso vale per il diritto positivo, l'unico di cui debba occuparsi lo Stato: anch'esso appartiene al mondo della cultura e delle attività umane e si colloca in una posizione intermedia tra la sfera dell'essere e quella del dover essere. Si tratta infatti di un comando che «non ha senso quando si riferisce ad una realtà sociale che manca della possibilità di

⁸⁶ H. HELLER, *Liberalismo autoritario?*, in *Stato di diritto o dittatura? e altri scritti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 141.

⁸⁷ G. BISOGNI, *Weimar e l'unità politica e giuridica dello Stato*, cit., p. 106.

⁸⁸ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., pp. 132-133.

⁸⁹ R. TREVES, *La dottrina dello Stato di Hermann Heller*, cit., pp. 133-134. Si veda anche A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 129.

operare nel modo comandatole, o quando si riferisce ad una realtà che non può comportarsi in modo opposto a quello comandatole»⁹⁰.

Ad ogni modo, seguendo una specifica interpretazione di Heller, c'è un limite che il positivismo condivide con il giusnaturalismo: entrambi si fondano sull'astrazione di un soggetto «assoluto», sciolto da ogni legame. È il paradigma dell'«Io isolato», del *dominus* di una sfera giuridica costruita attorno a lui, che nel primo caso è riferito all'individuo-monade, nel secondo allo Stato-autorità. Nel giusnaturalismo emerge quindi l'individuo isolato, il soggetto, o meglio l'«atomo di Ragione», con i suoi diritti naturali pre-sociali e pre-statali; non come sono realmente, cioè come diritti dell'«essere umano socializzato», inteso quale «totalità fisica e psichica» e risultato dell'evoluzione storica di una determinata civiltà. Nel positivismo giuridico, invece, si afferma il «Super-Io» dello Stato-persona, ugualmente concepito nei termini della separatezza, dell'isolamento e dell'astrazione⁹¹.

Abbiamo parlato sia dello Stato che del diritto. Tra i due, così come tra forma e potere, esiste, secondo Heller, un rapporto essenzialmente dialettico: «Tutte le teorie fondate sull'alternativa tra diritto e potere, norma e volontà, oggettività e soggettività sottovalutano la struttura dialettica della realtà statale»⁹². Così come «il diritto forma il potere dello Stato in quanto attribuisce a questo potere la sua legittimità, il potere dello Stato, a sua volta, forma il diritto in quanto ha la funzione di garantire la certezza della sua esecuzione e del suo significato»⁹³. Si tratta di una circolarità diritto-potere e potere-diritto su cui insisterà anche Norberto Bobbio: «il potere senza diritto è cieco, il diritto senza potere è vuoto»⁹⁴. D'altronde, nella visione helleriana, il diritto è concepito come una «totalità sociale di rapporti intersoggettivi, inclusi i rapporti di potere e di dominio, la quale è regolata da norme giuridiche»⁹⁵.

Anche il concetto di costituzione può essere definito in modo adeguato solo partendo da una visione “globale” del fenomeno giuridico, inteso come parte integrante del complessivo processo socio-politico⁹⁶. In questo senso, Heller «muove dall'idea che il diritto costituzionale è *ius politicum* e, perciò, di fronte alle norme colloca, in un rapporto dialettico con le stesse, i rapporti soggettivi di potere, i quali vengono in questione sia nella fase produttiva delle stesse norme, sia nella fase in cui queste vengono concretizzate nei comportamenti individualizzati che danno senso reale alle disposizioni generali e ai principi. In questo doppio movimento, che si svolge circolarmente nella dialettica tra i due poli, ossia tra quello “normativo” e quello “sociale” dei rapporti di potere, sta la logica della costituzione, vista ora come costituzione “positiva” e ora come costituzione “materiale”. Da un lato perciò, per dirlo con le parole di Heller, l'una esprime la “forza normalizzante del normativo” e, dall'altro, la seconda esprime la “normatività del normale”, cioè dei

⁹⁰ *Ivi*, p. 136.

⁹¹ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 126.

⁹² H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 407.

⁹³ R. TREVES, *La dottrina dello Stato di Hermann Heller*, cit., p. 139.

⁹⁴ N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino, Einaudi, 1999, p. 186.

⁹⁵ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 172.

⁹⁶ *Ivi*, p. 175.

comportamenti collettivi determinati dai rapporti di potere socio-politici esprimenti “regolari” orientamenti sociali dotati di senso normativo»⁹⁷.

Ciò vuol dire che l’ordinamento nel suo complesso, inclusi Stato e Costituzione (come «forma della vita organizzata»), non può fare a meno della normalità, intesa come generale conformità «ad una regola di calcolo fondata su un’osservazione del comportamento medio in determinati spazi di tempo»⁹⁸. Tuttavia, la normalità rappresenta soltanto «un segmento della costituzione complessiva», poiché «deve sempre venire rafforzata ed integrata dalla normatività», nel senso che «alla regola basata su un calcolo empirico deve ancora aggiungersi la norma espressione di un giudizio valutativo»⁹⁹. Di conseguenza, accanto alla «forza normativa della normalità» troviamo anche «la forza normalizzante della sfera normativa», secondo i modi del reciproco costituirsi e sostenersi¹⁰⁰.

In sintesi, non tutto ciò che appartiene alla normalità può rientrare nella normatività, ma tutto ciò che appartiene alla normatività non può non derivare dalla normalità: «soltanto una normalità di cui si crede che costituisca una regola empirica della concreta stabilità, una condizione di esistenza di tutta l’umanità o anche solo di un gruppo di individui determinati, solo una normalità di questo tipo viene valutata con criteri positivi e diventa normatività»¹⁰¹.

Posto che tra normalità e normatività intercorre allora una relazione costante e interattiva, «la costituzione giuridica rappresenta il piano normativo di questa interazione duratura»¹⁰². Quest’ultima, coincidente con la dimensione della normatività, va però tenuta distinta dalla “costituzione reale”, che invece è una realtà più ampia, comprensiva tanto del piano della normatività quanto di quello della normalità. Del resto, «la costituzione reale dello Stato prevede al proprio interno una normalità senza normatività e non invece una validità normativa senza normalità [...] tutte le norme costituzionali valide vigono in quanto rappresentano delle regole empiriche della concreta stabilità dell’organizzazione statale: ad esse si addice una normalità normativa»¹⁰³.

Come è stato osservato, il rapporto delineato da Heller tra “costituzione giuridica” e “costituzione reale” coincide con quello tra “costituzione formale” e “costituzione materiale”. La costituzione reale/materiale assicura la validità e la stabilità di quella formale/giuridica. Ne consegue che non può esistere una costituzione giuridica (formale) senza presupporre una costituzione reale (materiale); e, allo stesso modo, non è concepibile una costituzione reale (materiale) che non includa, al proprio interno, la costituzione giuridica (formale). Ciò conferma lo stretto legame di implicazione reciproca tra normalità e normatività¹⁰⁴. In definitiva, «così come una *normalità* cui non corrispondesse una conforme *normatività* sarebbe in procinto o in pericolo di essere sostituita da una nuova

⁹⁷ *Ivi*, p. 162.

⁹⁸ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 386.

⁹⁹ *Ivi*, p. 387.

¹⁰⁰ *Ibidem*. Si tratta di un punto sottolineato da Omar Chessa in *Costituzione materiale come totalità storica concreta delle cause delle costituzioni*, cit., p. 144.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 388.

¹⁰² *Ivi*, p. 405.

¹⁰³ *Ivi*, pp. 388 e 405.

¹⁰⁴ O. CHESSA, *Costituzione materiale come totalità storica concreta delle cause delle costituzioni*, cit., p. 146.

normalità (quella che la normatività sarà riuscita a insediare), viceversa una *normatività* che non poggiasse sulla conferma di una *normalità* già radicata rischierebbe di perdere forza normativa e di non conseguire il proprio scopo. E quindi, solo concettualmente si può distinguere tra lato formale e lato materiale, ch  nella realt  dell'ordinamento statale e nell'esperienza costituzionale i due momenti si co-appartengono in modo inscindibile, pena il tracollo dello Stato assieme alla sua costituzione»¹⁰⁵. L'interazione continua di normalit  e normativit , oltre ad assicurare la perdurante vigenza del dettato costituzionale e la «concreta stabilit  dell'organizzazione statale»¹⁰⁶,   alla fine ci  che imprime dinamismo all'esperienza costituzionale¹⁰⁷.

Tornado alla relazione tra diritto e potere, Heller osserva come sia «un errore nazionale dei tedeschi, vecchio di secoli, quello di separare – violentemente e in modo definitivo invece che solo dialetticamente – tanto l'unit  di diritto e potere, quanto quella di teoria e prassi, sforzandosi inoltre, addirittura, di dividere diritto e potere – dove possibile – in due diversi programmi di partito. Come cent'anni fa la democrazia liberale, cos  oggi anche la democrazia sociale ha reclamato per s  in Germania a partire dal 1918 soprattutto il diritto, e non ha saputo fare buon uso del potere malvagio al quale invece i suoi avversari hanno saputo adeguarsi in modo sempre pi  agevole»¹⁰⁸.

Questa dialettica tra potere e diritto, tra Stato e societ , riaffiora anche nella prospettiva dello «Stato sociale di diritto», espressione coniata dal giurista e filosofo di formazione hegeliana Lorenz von Stein e ripresa da Heller in contrapposizione alla nozione di «Stato di diritto liberale».   attraverso lo Stato sociale di diritto che passa l'inclusione sociale e politica delle masse popolari. Esso «dovrebbe realizzare una regolamentazione del lavoro e dei beni economici ma nel rispetto della divisione dei poteri e delle garanzie dei diritti *individuali* di libert . Questi ultimi, in realt , dovevano essere intesi come diritti culturali non pi  intesi nella loro accezione meramente individualistica ma in linea con lo sviluppo della cultura politica di una comunit »¹⁰⁹.

Il modello del *sozialer Rechtsstaat* teorizzato da Heller negli anni di Weimar trover  poi piena attuazione nel costituzionalismo sociale europeo del secondo dopoguerra: uno Stato interventista, attento a preservare le libert  fondamentali ma, al tempo stesso, impegnato a trasformare la societ , riducendo progressivamente le disuguaglianze economiche e sociali, in nome della pari dignit  sociale della persona umana e del principio della necessaria complementarit  tra diritti civili, politici e sociali.

Si pu  ritenere che, da buon hegeliano, Heller abbia visto nello «Stato sociale di diritto» un superamento della democrazia liberale nelle forme dell'*Aufhebung*, cos  come vedeva nel socialismo un superamento del liberalismo, nella misura in cui il socialismo mira a dare sostanza ed effettivit  al sistema di tutele e garanzie previste da quest'ultimo. Si tratta ci 

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 147.

¹⁰⁶ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 405.

¹⁰⁷ O. CHESSA, *Costituzione materiale come totalit  storica concreta delle cause delle costituzioni*, cit., p. 147.

¹⁰⁸ H. HELLER, *Liberalismo autoritario?*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., p. 134.

¹⁰⁹ R. CAVALLO, *La Costituzione di Weimar tra passato e futuro. Il contributo di Hermann Heller*, in « Forum Historiae Iuris», agosto 2021.

«di un superamento che però conserva l'essenza di ciò che nega, rinnovandola», a partire da una «concezione diversa della persona umana (“socializzata”)), dalla centralità dell'uguaglianza sostanziale, dalla considerazione della «dimensione sociale del diritto e dello Stato» e dalla «concezione “materiale”, e non “formale”, del principio dello “Stato di diritto”»¹¹⁰. Sullo sfondo una relazione dinamica tra Stato e società: «da un lato sussiste uno Stato interamente socializzato e, dall'altro, una società statalmente organizzata»¹¹¹. Infatti, se il processo di trasformazione della società deve fare affidamento su uno Stato attivo, che interviene in modo determinante nei rapporti sociali e ne orienta l'evoluzione complessiva, Heller, nello stesso tempo, richiede alla cittadinanza una piena partecipazione alla cosa pubblica, chiamata a manifestarsi anche attraverso forme concrete di autogoverno e di azione diretta¹¹².

3. Pluralismo e omogeneità sociale

Capace come pochi altri di cogliere “la missione e l'età del proprio tempo”, Heller dedica particolare attenzione a un tema centrale dei suoi anni: quello dell'unità politica. Coerentemente con una «dottrina della sovranità e dello Stato che voleva recuperare e valorizzare il rapporto tra diritto e politica, Heller individuava nella reale esistenza della “volontà generale” la “precondizione” al “vincolo giuridico” che “in tutte le costituzioni moderne” legava il rappresentante al rappresentato, e che da sola giustificava il principio secondo cui “i deputati sono rappresentanti di tutto il popolo”»¹¹³. D'altra parte, non «esiste organizzazione né Stato senza una volontà comune effettiva»¹¹⁴, che costituisce la forma specifica e l'esistenza concreta della sovranità popolare.

A ben vedere, la volontà generale è quella che emerge grazie all'intervento di un'istanza rappresentativa, essendo ciò a cui, in particolare, i rappresentanti fanno riferimento¹¹⁵. Tuttavia, la «nomina della rappresentanza», che procede «in forme giuridiche dal basso verso l'alto»¹¹⁶, affinché sia davvero la forma della sovranità democratica, ossia il potere specifico che il popolo come unità esercita sul popolo come molteplicità, deve presupporre una vera volontà collettiva alla quale i rappresentanti rimangono vincolati, la quale, in quanto dotata di senso, deve rimandare a qualcosa di ancor più profondo, ovvero a una

¹¹⁰ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 148. Per quanto riguarda la dimensione sociale del diritto e dello Stato, «anche per Heller, come già per Smend, né l'elemento sociologico né quello giuridico possono da soli far comprendere il fenomeno statale nella sua complessità, ma la relazione dialettica fra l'uno e l'altro viene declinata dal primo con una peculiare accentuazione della derivazione dell'ordinamento giuridico da un'unità reale di azione e di decisione, e dunque con particolare attenzione al profilo costruttivistico dell'ordinamento. E la socialità del diritto consiste anzitutto nel rapporto con un'azione coordinata ed organizzata, che si traduce in una cornice di norme riflettenti il *Sinngehalt*, gli orientamenti che l'unità organizzata individua come funzionali alle esigenze del gruppo sociale» (P. RIDOLA, *Stato e Costituzione in Germania*, cit., p. 71).

¹¹¹ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 149.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ S. LAGI, *Unità e pluralità nella democrazia weimariana*, cit., p. 232.

¹¹⁴ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 361.

¹¹⁵ G. GOZZI, *Hermann Heller: diritti, democrazia e crisi dello Stato*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 108.

¹¹⁶ H. HELLER, *Democrazia politica e omogeneità sociale*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., p. 16.

situazione di «omogeneità sociale». Senza di essa – osservava Heller – non sarebbe possibile nessuna «volontà generale» e, in ultima analisi, nessuna «unità politica». Ciò significa che i processi di produzione di «unità politica», così come quelli di formazione della «volontà popolare» devono poggiare su un fondamento: su una condizione «psico-sociale nella quale le opposizioni e le lotte d’interesse sempre presenti appaiono legate da un sentimento e da una coscienza del ‘noi’, da una volontà collettiva che si pone in atto»¹¹⁷, la quale costituisce il senso di quella «vivente unità di volontà» che è al fondamento dello Stato e del diritto. Senza questo presupposto di natura etico-politica, senza questa situazione di democratizzazione delle condizioni socio-economiche, il processo che dalla pluralità sociale conduce alla «unità politica» risulta impensabile e impossibile, e il conflitto è destinato a crescere e ad espandersi in forme sempre più violente, trasformando il Parlamento in un «vuoto simulacro». Di qui l’affermazione di Heller: «un certo grado di omogeneità sociale è necessario perché sia innanzitutto possibile la formazione della unità politica. Fin quando si crederà nell’esistenza di questa omogeneità e si riterrà possibile giungere mediante la discussione con l’avversario a un accordo politico, si potrà rinunciare alla coercizione per mezzo della violenza fisica e si potrà discutere con l’avversario»¹¹⁸.

Insomma, senza «un fondamento di discussione comune», senza un elemento di unificazione, nessuna sintesi e mediazione può essere ottenuta¹¹⁹. Questo terreno comune è assicurato da uno stato di «omogeneità sociale», dal quale dipende «la maggiore o minore possibilità della formazione di un’unità politica»¹²⁰ e la relativizzazione del conflitto “amico-nemico” a favore di un «moderato pluralismo socio-politico»¹²¹. Certo, in Heller il concetto di “omogeneità sociale” «non brillava per particolare chiarezza e nitore definitorio»¹²²; esso può comunque essere declinato come «coscienza dell’omogeneità»¹²³, cioè come coscienza sociale comune chiamata a realizzare «una forma di *unità nella molteplicità*», nella quale, peraltro, si «manifesta l’essenza del politico come capacità ordinante»¹²⁴. Si può parlare, dunque, di una condizione di «unificazione socio-psicologica della coscienza»¹²⁵, che implica un duplice riferimento: a un elemento soggettivo e a uno oggettivo. Grazie a tale unificazione, i conflitti non degenerano in forme distruttive, poiché si svolgono sulla base di un senso e di una coscienza del noi, capace di sostenere anche i contrasti più acuti¹²⁶.

Ciò stabilito, l’unità politico-statuale, nella visione helleriana, può essere compresa solo nella sua dimensione dinamica, su un piano prevalentemente teleologico, in quanto legato a un “indirizzo politico fondamentale”, come avrebbe poi detto Costantino Mortati. Tutto

¹¹⁷ *Ivi*, p. 16.

¹¹⁸ *Ivi*, p. 17.

¹¹⁹ *Ivi*, pp. 17-18.

¹²⁰ *Ivi*, p. 18.

¹²¹ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., p. 171.

¹²² S. LAGI, *Unità e pluralità nella democrazia weimariana*, cit., p. 238.

¹²³ P. PASQUINO, *Unità politica, democrazia e pluralismo. Note su Carl Schmitt, Hermann Heller e Ernst Fraenkel*, in «Quaderni Piacentini», 1983, n. 10, pp. 125-137 (p. 133).

¹²⁴ C. ATZENI, *Il liberalismo autoritario: breve storia di un concetto*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», 2021, n. 2: <mimesisjournals.com/ojs/index.php/index> p. 7. Si veda anche, sempre di Claudia Atzeni, *Liberalismo autoritario. La crisi dell’Unione europea a partire dalle riflessioni di Hermann Heller*, Mucchi, Modena, 2023.

¹²⁵ H. HELLER, *Democrazia politica e omogeneità sociale*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., p. 21.

¹²⁶ G. GOZZI, *Hermann Heller: diritti, democrazia e crisi dello Stato*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 115.

questo conduce Heller a caratterizzare lo stato come una «unità organizzata di azione e di decisione», unità che è «il risultato di un'attività umana consapevole, di una costruzione consapevole di unità», e che «si realizza come unità di azione in virtù dell'interazione dei membri e degli organi sulla base di un ordinamento in vista di un effetto unitario», poiché gli uni e gli altri «agiscono solo grazie all'attivo legame che li unisce sulla base di un ordinamento», cosicché «questa realtà si impone non soltanto a chi ne sta all'esterno, ma ad essi stessi, all'interno, come unità di azione»¹²⁷.

Di conseguenza l'unità politica non è un dato statico, ma qualcosa da costruire e rigenerare costantemente. Essa nasce dal basso, dalla molteplicità, seguendo un percorso ascendente che conduce all'unità. In questa prospettiva, un ruolo decisivo spetta ai partiti politici, senza i quali è «impossibile pensare in termini democratici l'unità nella molteplicità di opposizioni irriducibili»¹²⁸. La democrazia come formazione dell'unità politica dal basso verso l'alto e verso l'esterno si realizza, quindi, attraverso la mediazione rappresentativa, in particolare grazie al «ruolo, così denigrato e malinteso, dei partiti politici», considerati «fattori specifici di quell'intreccio di unificazioni della volontà che chiamiamo Stato democratico»¹²⁹. Sono queste formazioni collettive intermedie ciò che permette di «pensare in termini democratici l'unità nella molteplicità di opposizioni irriducibili»¹³⁰, rendendo possibile la maturazione della volontà politica che non può adeguatamente svilupparsi senza una articolazione efficace di mediazioni e rappresentazioni.

Coerentemente con l'accento che Heller pone sul legislatore e sulla legge, il Parlamento diviene il luogo in cui tale volontà politica si forma e si traduce in norme positive: qui l'unità politica si rafforza attraverso il confronto e la discussione tra i partiti, ognuno portatore di specifici orientamenti etico-politici. Da questa dinamica deriva il carattere bidirezionale dei processi di legittimazione e unificazione: una dialettica tra «istituzioni e soggetti del pluralismo» e omogeneità sociale. In questo quadro, il Parlamento, che nella concezione helleriana sembra assumere una curvatura «assemblearista», implicando la concentrazione dei poteri dello Stato nell'assemblea dei rappresentanti del popolo, è l'organo cui spetta la decisione sovrana¹³¹.

Detto ciò, il confronto parlamentare tra i partiti politici è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della produzione di unità politica, che può realizzarsi solo se, come abbiamo visto, esiste un prerequisito sociale, quello della omogeneità, senza il quale diventa impossibile una formazione democratica dell'unità. Di conseguenza, la democrazia parlamentare può positivamente operare solo in presenza di un'elevata omogeneità sociale. In definitiva, l'inclusione politico-istituzionale si fonda su un'integrazione già realizzatasi a livello di rapporti sociali, che diventa pertanto la precondizione di un ordine politico che media unità e pluralità.

¹²⁷ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., pp. 352 e ss.

¹²⁸ H. HELLER, *Democrazia politica e omogeneità sociale*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., p. 14.

¹²⁹ *Ivi*, p. 14.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ M. LA TORRE, *La crisi del Novecento*, cit., p. 120.

Se è vero che l'insistenza helleriana sull'imprescindibilità della coesione etico-sociale non viene mai spinta fino a negare la necessità dei meccanismi di rappresentanza/rappresentazione politica, è altrettanto vero che l'ordine, per Heller, non si risolve nel nesso sovranità/rappresentazione, giacché esso, pur essendo in qualche modo necessario, postula comunque l'esistenza di un *ethos* (pluralizzato e differenziato, in quanto mediazione tra omogeneità minima e pluralismo socio-politico¹³²), senza il quale non può adeguatamente darsi una produttiva configurazione dialettico-conflittuale dei corpi intermedi, nei quali il popolo deve articolarsi per non ridursi a un magma indistinto di individui-monadi.

In Heller, la sovranità, a differenza dello schema hobbesiano, non è dunque il corpo unico del rappresentante di fronte alla molteplicità dei sudditi, ma hegelianamente – ci sia consentita la forzatura – il «movimento unitario di automediazione dell'intero statale in cerchie particolari, ciascuna dotata di una propria autonomia e al contempo reale solo in connessione con [una] universalità»¹³³, garantita da una situazione di omogeneità sociale.

Rispetto a Hobbes, il momento rappresentativo, pure centrale nel pensiero di Heller, non è perciò l'unico vettore della costruzione politica *ex nihilo*, giacché esso ha per materiale una sfera sociale e politica già articolata e dietro di questa un legame etico-comunitario preesistente, sia esso chiamato omogeneità sociale o appartenenza nazionale: «L'unità della volontà attraverso il principio di maggioranza e la rappresentanza sono dunque gli strumenti tecnici che permettono al popolo in quanto unità di governare il popolo in quanto molteplicità e di diventare soggetto della sovranità. Precondizione di entrambi è però l'esistenza concreta di una *volonté générale* che sola in fin dei conti può indurre la minoranza a sottomettersi ai rappresentanti nominati dalla maggioranza»¹³⁴.

Come è stato opportunamente sottolineato, in Heller la volontà collettiva è per un verso veicolata dalla rappresentanza politica e per un altro ha origine in un «contesto comune di senso»¹³⁵. Da ciò ne consegue che non si può fare esclusivo affidamento sulle istanze rappresentative, che pure impersonano i valori e le forze di una comunità, per ricondurre a unità la molteplicità ed eterogeneità sociale, per fare cioè, nel linguaggio di Hobbes, di una *moltitudo* un popolo. Parallelamente, Heller sembra ridimensionare lo scarto tra rappresentante e rappresentato, cui tenta di mettere riparo, ricorrendo hegelianamente alla dimensione, mai completamente conciliabile, dello spirito oggettivo: «Senza alcun dubbio, la volontà dello Stato si forma e si conserva continuamente soltanto attraverso il confluire di particelle individuali di volontà fornite di senso. Queste sono però diventate umane solo entro l'antichissimo universo di forme dello spirito oggettivo; senza quel mondo o al di fuori di esso, saremmo bestie o dèi. Individuo e comunità sono perciò concetti correlativi che si implicano l'un l'altro»¹³⁶. Di qui la convinzione che le fratture e le

¹³² G. PRETEROSSO, *Ripartire dalla dottrina dello Stato: il lascito neobegeliano di Heller*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 184.

¹³³ G. FRILLI, *Ragione, desiderio, artificio. Hegel e Hobbes a confronto*, Firenze, Firenze University Press, 2017, p. 211.

¹³⁴ H. HELLER, *La sovranità*, in *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, cit., p. 140.

¹³⁵ A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, cit., pp. 154-155.

¹³⁶ H. HELLER, *Die Souveranität*, Berlin und Leipzig, De Gruyter, 1927, p. 84 (così riportato da A. SCALONE, *La rappresentanza degli interessi nella dottrina dello Stato tedesca del 1900 e la riflessione di J.H. Kaiser*, in *L'ordine precario*, cit., pp. 271 e ss.).

tensioni esistenti nell'ambito politico-sociale possano venire a sintesi anche attraverso il richiamo a un orizzonte comune di significati.

Sono concetti che ritorneranno anche in Mortati, il quale scriverà: «Se è vero che fondamento della democrazia è l'attribuzione ad ogni singolo di una quota parte della sovranità e quindi del diritto di intervento diretto nella determinazione della forma di Stato, è altresì vero che una forma di Stato presuppone l'omogeneità del tessuto sociale sottostante, presuppone cioè la concordanza da parte degli elementi politicamente attivi nei principi fondamentali posti a base della forma stessa. Infatti il regime democratico è basato sulla discussione e sulla persuasione, sull'alternativa al potere di partiti diversi, e questa evidentemente non potrebbe avere luogo se i partiti fossero portatori di concezioni politiche in così radicale contrasto fra di loro da non potere coesistere. [...] Il progresso per questo punto deve farsi consistere nella creazione di un assetto sociale tale da determinare il convergere nel massimo numero dei suoi appartenenti dell'interesse alla conservazione del medesimo: che cioè posseda il grado più elevato di omogeneità»¹³⁷.

Riepilogando, si può sostenere questo: Heller, pur riconoscendo la «necessaria struttura antagonista della società», ritiene che essa debba presupporre un'«unificazione della coscienza sociale», una «coscienza del noi». Questo schema non comporta assenza di conflitto né spolticizzazione; al contrario, è ciò che rende possibile una condizione di vitalità democratica, capace di «elaborare al proprio interno enormi contrapposizioni»¹³⁸.

Se è vero, sostiene Heller, che «una delle condizioni essenziali per il sorgere e l'affermarsi dell'unità statale è costituita dall'unione all'interno del popolo»¹³⁹, è altrettanto vero che «non è mai esistita, e non esisterà mai, per il popolo dello Stato una solidarietà di tipo “comunitario” a causa della struttura radicalmente antagonista della società». Quella che viene «ritenuta una comunità di valori e di volontà dello Stato, considerato nella sua totalità, vale soltanto per la solidità del gruppo che costruisce un nucleo forte dello Stato». Di conseguenza, «il potere statale nasce proprio quando questo nucleo di forze impone quel vincolo comune di valori e di volontà che lo tiene unito ai sostenitori e agli oppositori, facendo opera di convinzione e di coercizione»¹⁴⁰.

In queste riflessioni riecheggiano nuovamente le parole di Costantino Mortati: lo Stato può continuare a essere sovrano solo se manifestazione coerente di un indirizzo fondamentale, proveniente dalla comunità e tradotto in principi e norme costituzionali. In altri termini, secondo Mortati, lo Stato è in grado di esprimere un principio di unità politica solo se dotato di un indirizzo consapevolmente individuato e scelto, il cui punto di partenza va collocato «nel processo di “differenziazione e specificazione nel seno della comunità”», che si svolge per opera di una forza politica, capace d'imprimere un indirizzo, conseguente alla scelta per un certo sistema di principi fondamentali, trascritti nella costituzione»¹⁴¹.

¹³⁷ C. MORTATI, *La teoria del potere costituente* (1945), Quodlibet, Macerata, Roma, 2020, p. 93.

¹³⁸ H. HELLER, *Democrazia politica e omogeneità sociale*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., pp. 15-16.

¹³⁹ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 257.

¹⁴⁰ *Ivi*, pp. 370-371.

¹⁴¹ C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1940, pp. 72 e ss.; cit. in M. FIORAVANTI, *Le dottrine della Costituzione in senso materiale*, in «Historia Constitucional», 2011, n. 12, pp. 21-30 (p. 28).

4. Socialismo e questione nazionale

Come si è visto, Heller ritiene che la presenza di legami comunitari e di una condizione di «omogeneità sociale», senza dimenticare il ruolo svolto dai soggetti dell'intermediazione, possa contribuire a scongiurare i rischi di implosione derivanti da una crescente frammentazione sociale e politica, creando così le condizioni per un *agonismo non dissolutivo*. A partire da tali premesse, si spiegano sia il tentativo di ricondurre il più possibile la lotta di classe all'interno della dialettica parlamentare, sia soprattutto quello di coniugare socialismo, democrazia e idea di nazione: «La nazione è una forma di vita definitiva che non può né deve essere eliminata attraverso il socialismo. Socialismo non significa affatto la fine, ma piuttosto il compimento della comunità nazionale, non la distruzione della comunità nazionale attraverso la classe, ma la distruzione della classe attraverso una vera comunità nazionale»¹⁴².

Si tratta allora, aggiungiamo noi, di saldare classe e nazione, classe e popolo, ampliando in senso gramsciano il concetto di egemonia, per entrare in relazione con le masse popolari in vista della costruzione di un *polo popolare unificato*. Tutto ciò nel nome del *nazionale-popolare*, questione cruciale anche per i profondi nessi che legano questa categoria al tema delle democrazia sociale e a quello delle riforme di struttura. Sullo sfondo, la necessità di combinare l'adesione al socialismo con la cultura tradizionale di ciascun Paese, radicandone i semi di verità nella storia e nella cultura delle diverse vie nazionali.

Il socialismo, dunque, non può essere edificato in opposizione alla nazione né prescindendo da essa, giacché i soggetti chiamati a realizzarlo risultano inevitabilmente condizionati da un complesso sostrato di stratificazioni etnoculturali: «La lotta del lavoratore per l'affermazione della propria umanità è una lotta internazionale: ma ogni lavoratore deve combatterla sul fronte appropriato; egli deve sapere che l'umanità si raggiunge solo all'interno di una comunità culturale che ha un'impronta nazionale, sebbene alla determinazione dei suoi caratteri contribuiscano naturalmente anche le condizioni economiche; deve sapere che cultura è atto morale, è conferimento di una forma particolare a un materiale dato, è costruzione di una realtà in rapporto ad un'idea; [...] deve sapere insomma che il vero socialismo non si edificherà nell'aria, ma in una comunità determinata, su un determinato lembo di terra»¹⁴³.

Proseguendo nell'analisi, Heller sottolinea il nesso biunivoco tra dimensione politica e contesti concreti, poiché solo entro uno spazio politico territorializzato è possibile costruire una rappresentanza politica del conflitto sociale che abbia la capacità di incidere e spostare i rapporti di forza. Queste le sue parole: «ogni politica è legata a un territorio e quindi a uno Stato. Questo significa che si svolge a partire da un punto di vista localizzato, che ha una sua particolarità spaziale e spirituale, persegue interessi ed obiettivi circoscritti, che

¹⁴² H. HELLER, *Sozialismus und Nation* (1925), in *Gesammelte Schriften*, vol. 1, *Orientierung und Entscheidung*, Tübingen, Mohr, 1992, p. 468 (così riportato da L. Rapone, *Quale nazione per la socialdemocrazia?*, in M. CATTARUZZA (a cura di), *La nazione in rosso. Socialismo, Comunismo e "Questione nazionale": 1889-1953*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 107-154 (p. 126)).

¹⁴³ *Ivi*, pp. 479-480.

hanno una loro particolarità spaziale e spirituale, e si serve di strumenti determinati, che hanno anch'essi una particolarità spaziale e spirituale. Chi prova a raffigurarsi una volontà realizzatrice socialista che abbia come teatro il mondo, l'umanità, la società o la totalità, non afferra altro che il vuoto»¹⁴⁴.

Per quanto riguarda il concetto di popolo, nella *Dottrina dello Stato*, Heller sviluppa una serie di osservazioni sulla centralità del popolo, da intendere, sostanzialmente, come una «forma storica»¹⁴⁵: in quanto popolo-nazione, si può dire, esso non è né pura essenza né mero costrutto, ma si colloca a metà tra questi due poli estremi, evocando concetti come consistenza, radicamento e costante mutamento. Leggiamo in Heller: «Il popolo culturale, di per sé politicamente amorfo, diventa nazione quando trasforma la coscienza della comune appartenenza in un vincolo di volontà politico. Per costituire la nazione non è affatto sufficiente il mero sentimento di comunanza etnica»¹⁴⁶. Il popolo, insomma, si configura tanto come soggetto attivo della dinamica costituzionale quanto come realtà storico-culturale, la quale «trasforma e a sua volta viene trasformata»; e «l'appartenenza al popolo si costituisce nel momento in cui una realtà – segnata dal vincolo spirituale della tradizione – attualizza in modo vitale questo vincolo dentro di sé»¹⁴⁷.

Ovviamente, il tentativo helleriano di mostrare la contiguità fra socialismo e nazione, intesa come sostrato storico-ideale dello Stato, si colloca all'interno di una prospettiva di democrazia sociale sempre più avanzata. In vista, potremmo dire noi, di una forma di *vita in comune* più elevata, ove sia possibile una fioritura integrale di libertà oltre il paradigma dell'*homo oeconomicus* e dell'*homo narcissus*, di legami comunitari oltre la dimensione del pulviscolo atomistico e, infine, di protagonismo popolare oltre la strategia della mobilitazione passiva.

Se, secondo Heller, la classe operaia deve divenire una classe socialista nazionale e la lotta di classe va inserita in un orizzonte nazionale, la dimensione patriottica rappresenta il contesto di precomprensione della questione sociale, la quale acquista senso e può trovare effettiva soluzione solo all'interno di quella concreta forma storica comunitaria che è la nazione. In questo quadro, si comprende anche il tentativo di sottrarre il concetto di nazione – «la “forma di vita” elementare entro la quale, o a partire dalla quale, si sviluppa ogni relazione sociale»¹⁴⁸ – «dall'alveo del pensiero conservatore», mostrando come «anche la lotta di classe andava situata in un orizzonte nazionale, e non andava più vista come una mera contrapposizione di carattere economico (come riteneva la vulgata marxista)»¹⁴⁹.

Si può sintetizzare allora così: i legami patriottici alimentano e sollecitano la democrazia sociale, e quest'ultima potenzia e rafforza i primi.

Detto questo, l'«unificazione psico-sociale della coscienza è [...] impossibile ad ottenersi senza un mutamento radicale della realtà economica ed un profondo rivoluzionamento della

¹⁴⁴ *Ivi*, pp. 503-504.

¹⁴⁵ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, cit., p. 253.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 252.

¹⁴⁷ H. HELLER, *Dottrina dello Stato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 252.

¹⁴⁸ M. LA TORRE, *La crisi del Novecento*, cit., p. 62.

¹⁴⁹ *Ivi*, pp. 62-67.

coscienza stessa». Ma fino a quando «la forma politica democratica riuscirà a sopportare [...] la lotta sociale di classe divenuta realtà»? Secondo Heller, «la lotta di classe sviluppatasi su basi economiche non è di per sé destinata a far saltare la democrazia. Solo nel momento in cui il proletariato perverrà alla convinzione che l'uguaglianza democratica dei diritti con un avversario che lo sovrasta condanna al fallimento la lotta di classe in forme democratiche, solo allora egli ricorrerà alla dittatura»¹⁵⁰.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto scritto, appare chiaro il motivo per cui Heller, sebbene partecipasse attivamente all'attività politica e teorica della socialdemocrazia tedesca (fu l'unico docente di diritto pubblico a iscriversi al Partito socialdemocratico¹⁵¹, scelta cui fece seguito un'incessante lavoro politico-culturale all'interno delle università popolari socialiste, nonché la partecipazione, a fianco degli operai dei cantieri navali, allo sciopero generale contro il *putsch* del generale Kapp del 13 marzo 1920: intensa e tragica, la sua «passione politica si coniuga perfettamente con il rigore scientifico»¹⁵²), rimase però sostanzialmente estraneo al dibattito tra ortodossia e revisionismo. Il suo era un socialismo etico e comunitario, che tuttavia non disconosceva la centralità del conflitto capitale-lavoro e la priorità della questione sociale. Allo stesso modo, Heller non negava l'importanza di promuovere una solida e autentica cittadinanza democratica, fondata su un adeguato progetto educativo. Quest'ultimo doveva consentire ai lavoratori di partecipare attivamente alla vita sociale e politica del proprio Paese, fornendo contributi concreti e originali attraverso l'assimilazione autonoma e consapevole della grande tradizione culturale europea e tedesca, da mettere in relazione con le esperienze quotidiane di vita e di lavoro¹⁵³. Un simile percorso di formazione e di crescita di consapevolezza avrebbe reso possibile impostare, in modo aperto e dinamico, il rapporto, operante nei meccanismi di intermediazione rappresentativa, tra funzioni di guida e direzione “in alto” e funzioni di controllo e partecipazione “in basso”, contro i rischi di autoreferenzialità e separatezza tra élite e masse popolari¹⁵⁴.

¹⁵⁰ H. HELLER, *Democrazia politica e omogeneità sociale, in Stato di diritto o dittatura?*, cit., p. 18.

¹⁵¹ B. SORDI, *Sovranità e integrazione: rileggendo due teorie dello Stato*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 18 (1989), n. 1, pp. 643-667 (p. 645).

¹⁵² R. CAVALLO, *La critica al formalismo giuridico nel pensiero di Hermann Heller*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 407-435 (p. 410). Di Cavallo si veda anche *Hermann Heller, DeriveApprodi*, Bologna, 2024. Sull'itinerario umano e politico di Heller, si vedano anche: W. SCHLUCHTER, «Hermann Heller. Ein wissenschaftliches und politisches Portrait», in C. MÜLLER, I. STAFF (a cura di), *Der soziale Rechtsstaat. Gedächtnisschrift für Hermann Heller 1891-1933*, Baden-Baden, Nomos, 1984; W. ABENDROTH, «Die Funktion des Politikwissenschaftlers und Staatsrechtslehrers Hermann Heller in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik Deutschland», in C. MÜLLER, I. STAFF (a cura di), *Der soziale Rechtsstaat. Gedächtnisschrift für Hermann Heller 1891-1933*, Baden-Baden, Nomos, 1984; W. LUTHARDT, «Staat, Demokratie, Arbeiterbewegung. Hermann Hellers Analysen im Kontext der zeitgenössischen sozialdemokratischen Diskussion», in C. MÜLLER, I. STAFF (a cura di), *Der soziale Rechtsstaat. Gedächtnisschrift für Hermann Heller 1891-1933*, Baden-Baden, Nomos, 1984.

¹⁵³ S. LAGI, *Hermann Heller e i presupposti dello Stato democratico*, in *Il popolo sovrano*, cit., pp. 143-146.

¹⁵⁴ Come è stato osservato, «l'analisi helleriana, pur animata da una forte passione civile, non resta prigioniera dell'ideologia, ma si radica in una visione realistica della struttura sociale e delle dinamiche del potere politico nelle società di massa. La tesi secondo cui l'opinione pubblica perverrebbe all'unità senza la guida di élites dirigenti (*führerlos*)

Riassumendo, ciò che Heller rimproverava in particolare alla vulgata socialdemocratica era, da un lato, la mancata valorizzazione del concetto di nazione, e, dall'altro, il tentativo di ridimensionare o neutralizzare il ruolo dello Stato. Quest'ultimo, inteso in senso weberiano come apparato di potere che, all'interno di un dato territorio, detiene il monopolio della forza legittima, assumeva invece un'indubbia centralità nella proposta teorico-politica di Heller¹⁵⁵. Contro il determinismo e il riduzionismo tecnico-economicistico, così come contro quanti preconizzavano una progressiva evanescenza dello Stato e delle categorie di potere e sovranità – e negavano l'importanza dei legami prepolitici e metapolitici – Heller rivendicava la necessità di valorizzare sia il «legame *necessario* tra diritto e politica e, dall'altro, quello indissolubile tra diritto e società»¹⁵⁶, sia il nesso tra questione sociale/socialista, questione nazionale e questione democratica. Per Heller, dunque, la piena emancipazione sociale e politica della classe operaia non può realizzarsi al di fuori o contro lo Stato, ma all'interno e per mezzo di esso¹⁵⁷.

Resta il fatto che, per Heller, il «socialismo è democrazia economica, ma la democrazia consiste nella partecipazione alla guida della comunità (“Gemeinschaftsleitung”) da parte dei suoi membri, pertanto consiste anche nella loro congiunta responsabilità»¹⁵⁸.

Una delle categorie centrali della sua riflessione, come si è già notato, è quella di «Stato sociale di diritto», sintesi felice che racchiude elementi descrittivi e prescrittivi: «è un giudizio di fatto sulle linee di trasformazione della forma-Stato già presenti nella costruzione weimariana ma anche un programma politico su come organizzare l'azione del movimento operaio»¹⁵⁹. Del resto, Heller osservava come la sua fosse «un'epoca in cui gli antichi ideali politici non esistono più e i nuovi non hanno ancora alcuna legittimità. La monarchia è diventata, secondo la nota espressione di un parlamentare tedesco-nazionale, un soggetto cinematografico, lo Stato di diritto liberale non è più adeguato ai compiti dell'oggi, mentre la forma politica di uno Stato sociale di diritto è ancora in divenire. In questa situazione storica la forma politica aperta della costituzione weimariana è l'unica giusta per noi»¹⁶⁰.

Nel 1933 Hermann Heller pubblicò sulla rivista tedesca *Die Neue Rundschau* un breve articolo dal titolo *Autoritärer Liberalismus?*, nel quale introduceva la nozione di «liberalismo autoritario», che possiede una sua originalità di significati. In primo luogo, essa si riferiva al «ritiro [dello Stato] dalla produzione e dalla distribuzione economica», «dalla politica sociale

è - nota Heller - solo una finzione, utile come alibi alla conservazione dell'*establishment*. Una considerazione realistica induce, al contrario, a ritenere che in ogni epoca l'opinione pubblica sia stata esposta a “minacce, condizionamenti economici, tecniche di persuasione e alla prevaricazione sociale, economica e intellettuale dell'uno sull'altro”, al punto che risulta estremamente sottile la linea di confine “fra costrizione e riconoscimento, tra coazione esterna e intimo convincimento”. Ma proprio per sottrarsi al “contagio della psicologia delle masse”, un ordinamento democratico deve approntare adeguati argini per garantire la razionalità del processo di formazione dell'opinione pubblica, primo fra tutti quello dell'istruzione diffusa a tutti gli strati della popolazione» (P. RIDOLA, *Stato e Costituzione in Germania*, cit., p. 74).

¹⁵⁵ R. CAVALLO, *La critica al formalismo giuridico nel pensiero di Hermann Heller*, cit., p. 413.

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 425.

¹⁵⁷ S. LAGI, *Hermann Heller e i presupposti dello Stato democratico*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 144.

¹⁵⁸ H. HELLER, *Grundrechte und Grundpflichten* (1924), in *Gesammelte Schriften. Recht, Staat, Macht*, Zweiter Band, Leiden, 1971, p. 314; cit. in G. GOZZI, *Hermann Heller: diritti, democrazia e crisi dello Stato*, in *Il popolo sovrano*, cit., p. 99.

¹⁵⁹ A. BOLAFFI, *Chi è Hermann Heller e perché si riparla di lui*, cit.

¹⁶⁰ H. HELLER, *Libertà e forma nella Costituzione del Reich*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., p. 74.

ed economica», nonché al «ritiro [dello Stato] dalla politica culturale nella società»¹⁶¹. Tale concetto non si limitava però a descrivere la torsione autoritaria dello «Stato liberale di diritto», sospinta dal «sovversivismo» delle classi possidenti, ma offriva anche un'interpretazione più ampia dell'«autoritarismo». Secondo Heller, infatti, ci si può concentrare sul lato repressivo dell'autoritarismo, come compressione delle libertà individuali e collettive, ma è altresì possibile intendere il dominio autoritario come «una strategia manageriale utile, se non necessaria, all'economia»¹⁶². Da qui la conclusione che la «repressione non è una delle sue componenti necessarie. Se la gente è sufficientemente fiduciosa, il governo autoritario può presentarsi con un volto molto più amichevole»¹⁶³. Quanto al sistema liberal-capitalistico, esso è in grado di assumere, di volta in volta, una veste conservatrice o progressista, piegando a proprio vantaggio le domande prevalenti di ciascuna fase storica. Scrive Heller: «Nel diciannovesimo secolo, il conservatorismo tedesco-prussiano aveva rigettato con decisione il capitalismo borghese-liberale perché dissolveva tutti i legami tradizionali. Senza peraltro poter arrestare lo sviluppo di questa forma economica, il conservatorismo ebbe allora la forza di infondere alla borghesia liberale i propri ideali politici, “infeudandola” dal punto di vista politico [...]. Nel ventesimo secolo si è compiuto il processo inverso. Il capitalismo della grande borghesia mostra la maggiore forma di assimilazione e al conservatorismo vengono sottratte tutte le resistenze anticapitalistiche»¹⁶⁴. Parole, queste, che conservano una persistente attualità.

¹⁶¹ *Ini*, p. 142.

¹⁶² M.W. DOWDLE E M.A. WILKINSON (eds.), *Constitutionalism beyond Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 63 (così riportato da C. ATZENI, *Il liberalismo autoritario: breve storia di un concetto*, cit., p. 3).

¹⁶³ A. SOMEK, *Delegation and Authority: Authoritarian Liberalism Today*, in «European Law Journal», 21 (2015), n. 3, pp. 340-360 (p. 357) (così riportato da C. ATZENI, *Il liberalismo autoritario: breve storia di un concetto*, cit., p. 3).

¹⁶⁴ H. HELLER, *Liberalismo autoritario?*, in *Stato di diritto o dittatura?*, cit., pp. 139-140.